



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PULIZIE CIVILI DELLA SEDE AZIENDALE, DELLA STAZIONE
AUTOLINEE E DELL’ATB POINT**

CIG 8126837E09

CPV 90919200-4

Allegato 1

Capitolato Tecnico

SOMMARIO

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | OGGETTO DELL’APPALTO | 4 |
| 2 | PRESTAZIONI | 4 |
| | 2.1 AMBITO 1 - PALAZZINA UFFICI SEDE UBICATI IN VIA MONTE GLENO 13 | 4 |
| | 2.1.1 AMBITO 2 – FABBRICATI STAZIONE AUTOLINEE E URBAN CENTER..... | 4 |
| | 2.1.2 Stazione autolinee | 4 |
| | 2.1.3 Urban Center | 4 |
| | 2.2 AMBITO 3 - ATB POINT LARGO PORTA NUOVA | 4 |
| 3 | INDICAZIONI GENERALI | 5 |
| | 3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI | 5 |
| 4 | CRITERI AMBIENTALI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA | 6 |
| | 4.1 SPECIFICHE TECNICHE | 6 |
| | 4.1.1 PRODOTTI PER L’IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)..... | 6 |
| | 4.1.2 PRODOTTI DISINFETTANTI..... | 6 |
| | 4.1.3 ALTRI PRODOTTI | 6 |
| | 4.2 ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEL SERVIZIO: SOLUZIONI FINALIZZATE A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI | 7 |
| | 4.3 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI | 7 |
| | 4.3.1 DIVIETO D’USO DI DETERMINATI PRODOTTI | 8 |
| | 4.3.2 PRODOTTI AUSILIARI: ATTREZZATURE DI LAVORO..... | 8 |
| | 4.3.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE DEI LOCALI DELLA STAZIONE APPALTANTE..... | 8 |
| | 4.3.4 GESTIONE DEI RIFIUTI..... | 8 |
| | 4.3.5 REPORTISTICA SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI DI PRODOTTI..... | 8 |
| 5 | CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI PER L’IGIENE | 8 |
| | 5.1 SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE | 9 |
| | 5.1.1 CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE..... | 9 |
| | 5.1.2 BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI..... | 9 |
| | 5.1.3 SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE | 9 |
| | 5.1.4 SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI | 13 |
| | 5.1.5 FRAGRANZE..... | 14 |
| | 5.1.6 FOSFORO | 14 |
| | 5.1.7 CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI | 14 |
| | 5.1.8 REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO | 14 |
| | 5.1.9 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ | 14 |
| | 5.2 SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) | 15 |
| | 5.2.1 CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE..... | 15 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 5.2.2 | BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI..... | 15 |
| 5.2.3 | SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE..... | 15 |
| 5.2.4 | DETERGENTI SUPERCONCENTRATI E PRODOTTI PER USI SPECIFICI : SOSTANZE BIOCIDE..... | 18 |
| 5.2.5 | PRODOTTI DISINFETTANTI: SOSTANZE BIOCIDE..... | 19 |
| 5.2.6 | FRAGRANZE..... | 19 |
| 5.2.7 | FOSFORO..... | 19 |
| 5.2.8 | DETERGENTI SUPERCONCENTRATI E PRODOTTI PER USI SPECIFICI: CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI | 19 |
| 5.2.9 | REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO..... | 19 |
| 5.2.10 | CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DISINFETTANTI, DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI E DEI PRODOTTI PER USI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE O STRAORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITA..... | 20 |
| 6 | ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE | 20 |
| 6.1 | SOSTITUZIONE DEL PERSONALE | 22 |
| 7 | PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 22 |
| 8 | ALLEGATI..... | 23 |

1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia civile della sede aziendale di Via Monte Gleno, della stazione autolinee (P.le Marconi) e dell’ATB Point siti in Bergamo, per un periodo di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

La tipologia e le caratteristiche dei beni e degli immobili oggetto dell’appalto sono allegati al presente capitolato, quale parte integrante dello stesso.

2 PRESTAZIONI

Gli ambiti (fabbricati ed aree oggetto dell’attività di pulizia) oggetto del presente appalto sono di seguito indicati e meglio descritti nell’allegato C - “Caratteristiche luoghi e Planimetrie”:

2.1 AMBITO 1 - PALAZZINA UFFICI SEDE UBICATI IN VIA MONTE GLENO 13

- a. Uffici
- b. Ingressi e corridoi
- c. Ascensori
- d. Portici, gradinate ingressi e marciapiedi di accesso alla palazzina
- e. Sale riunioni
- f. Servizi Igienici e docce
- g. Locali Archivi
- h. Museo
- i. Deposito cicli e motocicli

2.1.1 AMBITO 2 – FABBRICATI STAZIONE AUTOLINEE E URBAN CENTER

2.1.2 Stazione autolinee

- a. Parti comuni
- b. Eccessi esterni
- c. Scivolo accesso carrabile
- d. Vetrate
- e. Cunicolo Piano Terra

2.1.3 Urban Center

- a. Lavaggio vetrate a tutta altezza (ca. 6mt)

2.2 AMBITO 3 - ATB POINT LARGO PORTA NUOVA

- a. Uffici
- b. Scale
- c. Ascensore
- d. Servizi
- e. Locali archivi
- f. Locali server
- g. Sottotetto

Con riferimento specifico all’Ambito 3, ATB Mobilità S.p.A. svolge la funzione di stazione appaltante per conto di ATB Servizi S.p.A.

Le prestazioni complessive annue non potranno essere inferiori a:

- Ambito 1 - Sede Aziendale - Via Monte Gleno: 1.380 ore annue;
- Ambito 2 - Fabbricati Stazione Autolinee e Urban Center: 800 ore annue;

- Ambito 3 - ATB Point - L. go di Porta Nuova: 480 ore annue.

Le attività di pulizia oggetto del presente appalto sono indicate in dettaglio nell'allegato D - "Programma delle attività".

Attrezzature di servizio: dovranno essere definite le attrezzature di servizio con particolare riferimento a spazzatrici ed aspirapolveri: se utilizzate per attività con cadenza fino a settimanale dovranno essere sempre presenti ed efficienti presso il deposito di ATB; per scadenze più lunghe è consentito il loro spostamento al di fuori della sede aziendale durante i periodi di inutilizzo;

Prodotti per le pulizie: dovranno essere fornite le schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati per le varie attività.

Le attrezzature e i prodotti utilizzati dovranno essere espressamente indicati nella relazione oggetto di valutazione tecnica.

Il mancato utilizzo delle attrezzature indicate nell'offerta di gara sarà passibile dell'applicazione di penali secondo quanto indicato al successivo par. 7.

3 INDICAZIONI GENERALI

I paragrafi che seguono contengono i "criteri ambientali minimi" elaborati nell'ambito del PAN GPP ("PIANO NAZIONALE D'AZIONE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT") per l'affidamento del "servizio di pulizia" e per le forniture di "prodotti per l'igiene", che rientrano nella categoria "Servizi di gestione degli edifici" prevista dal PAN GPP.

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto sono riportate di seguito:

1. Regolamento (UE) N. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
2. Regolamento (CE) N. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
3. Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
4. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
5. Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi e s.m.i.
6. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n.21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004
7. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 12 aprile 2006, n. 163 recante icodice dei contratti pubblici, art.286
8. D. Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

9. D. Lgs 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

4 CRITERI AMBIENTALI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA

4.1 SPECIFICHE TECNICHE

4.1.1 PRODOTTI PER L'IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai Criteri ambientali minimi individuati al capitolo 5, punto 5.1 Specifiche tecniche.

L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 5.2.

4.1.2 PRODOTTI DISINFETTANTI

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute e conformi ai "Criteri Ambientali Minimi" individuati al capitolo 5, punto 5.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati".

L'impresa offerente dovrà fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, dovrà attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B. L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 5.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 5.2.

4.1.3 ALTRI PRODOTTI

I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati".

Per prodotti "superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti "superconcentrati" devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 5, punto 5.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati".

L'impresa offerente in sede di offerta dovrà fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B.

Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 5.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

La stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 5.2.

4.2 ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEL SERVIZIO: SOLUZIONI FINALIZZATE A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI

Saranno attribuiti punti tecnici in riferimento al rapporto quali quantitativo delle misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali misure di gestione ambientale dovranno essere descritte in un apposito "Piano gestionale del servizio", finalizzato a ridurre gli impatti energetici ed ambientali, che diventerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione dell'appalto. Tale piano dovrà descrivere e specificare, a titolo esemplificativo:

- i sistemi di dosaggio o le tecniche di pulizia (es. uso di prodotti riutilizzabili in tessuto di microfibra) che l'offerente adotterà e le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche a cui si atterrà nel corso dell'esecuzione contrattuale
- se prevede di utilizzare apparecchiature e macchinari elettrici, con indicazione di marca, modello e potenza (kW), nonché tempi e luoghi di utilizzo delle apparecchiature previsti al fine di indicare il calcolo del consumo energetico previsto a m². Può altresì evidenziare nel piano quali eventuali altri impatti possono essere risparmiati dall'impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente di procrastinare altre operazioni di pulizia
- le soluzioni che si impegna ad adottare per minimizzare i consumi energetici e di acqua (per esempio gli orari nei quali presterà il servizio, le indicazioni all'uso dettate per il personale)
- le eventuali azioni che potrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio.
- l'utilizzo di prodotti di pulizia (multiuso compreso quelli per la pulizia di finestre e sanitari, disinfettanti, in tessuto che contengono microfibre, "superconcentrati", cere, deceranti, decappanti, svernicianti), conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024; indicazione della quota percentuale di prodotti conformi a questa caratteristica rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per lo svolgimento del servizio).

Per quanto riguarda eventuali macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, batti-moquette, spazzatrici industriali), vanno indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri.

4.3 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI

4.3.1 DIVIETO D'USO DI DETERMINATI PRODOTTI

L'impresa aggiudicataria non potrà utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

4.3.2 PRODOTTI AUSILIARI: ATTREZZATURE DI LAVORO

È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale.

4.3.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE DEI LOCALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)
- Differenze tra disinfezione e lavaggio
- Modalità di conservazione dei prodotti
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

4.3.4 GESTIONE DEI RIFIUTI

Nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale.

4.3.5 REPORTISTICA SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI DI PRODOTTI

L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto bimestrale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta della Stazione Appaltante.

5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI PER L'IGIENE

I paragrafi che seguono riportano i criteri ambientali che devono possedere le seguenti categorie di prodotti per l'igiene, per essere considerati verdi, ovvero a minori impatti ambientali, ai sensi del PAN GPP:

- a. detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari, utilizzati per le pulizie ordinarie

- b. prodotti disinfettanti
- c. prodotti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici (es. deceranti, detersolventi, cere, disinfettanti, disinchiostranti)
- d. detergenti multiuso superconcentrati, utilizzati nelle pulizie straordinarie e destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari. Si intendono superconcentrati, quei prodotti contenenti una percentuale di sostanza attiva pari almeno al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

5.1 SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE.

5.1.1 CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE

I prodotti per l'igiene utilizzati NON devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

| Classificazione Direttiva 67/548 | Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP |
|----------------------------------|---|
| T+ R26 (gas) | Acute tox 2 H330 |
| T+ R26 (vapori) | Acute tox 1 H330 |
| T+ R26 (polvere/nebbia) | Acute tox 2 H330 |
| T+ R27 | Acute tox 1 H310 |
| T+ R28 | Acute tox 2 H300 |
| T R23 (gas) | Acute tox 3 H331 |
| T R23 (polvere/nebbia) | Acute tox 3 H311 |
| T R24 | Acute tox 3 H331 |
| T R25 | Acute tox 3 H301 |

5.1.2 BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica).

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato R nella colonna biodegradabilità, i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE Documentazione di biodegradabilità rapida.

5.1.3 SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

| |
|--|
| alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati |
| EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali |
| NTA (nitrilotricetato) |
| muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butyl-2,4,6-trinitro-mxilene; muschio di ambretta: 4-ter-butyl-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butyl-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butyl-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone |
| HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano) |

| |
|---|
| AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina) |
| 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol* |
| Diazolidinilurea* |
| Formaldeide |
| N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB* |

sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

| | |
|--|---|
| H300 Letale se ingerito* | R28 Molto tossico per ingestione* |
| H301 Tossico se ingerito* | R25 Tossico per ingestione* |
| H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie* | R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione* |
| H310 Letale a contatto con la pelle* | R27 Molto tossico a contatto con la pelle* |
| H311 Tossico a contatto con la pelle* | R24 Tossico a contatto con la pelle* |
| H330 Letale se inalato* | R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione* |
| H331 Tossico se inalato* | R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)* |
| H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) | R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie |
| H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) | R68 Possibilità di effetti irreversibili |
| H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) | R45 Può provocare il cancro |
| H350i Può provocare il cancro se inalato | R49 Può provocare il cancro per inalazione* |
| H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) | R40 Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti |
| H360F Può nuocere alla fertilità | R60 Può ridurre la fertilità |

| | |
|---|--|
| H360D Pu nuocere al feto | R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati |
| H360FD Pu nuocere alla fertilità. Pu nuocere al feto.* | R60 Pu ridurre la fertilità* R61 Pu danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Pu ridurre la fertilità. Pu danneggiare i bambini non ancora nati* |
| H360Fd Pu nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto* | R60 Pu ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati* |
| H360Df Pu nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità* | R61 Pu danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità* |
| H361f Sospettato di nuocere alla fertilità | R62 Possibile rischio di ridotta fertilità |
| H361d Sospettato di nuocere al feto | R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati |
| H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto* . | R62 Possibile rischio di ridotta fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati* |
| H362 Pu essere nocivo per i lattanti allattati al Seno | R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno |
| H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)* | R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* . R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* |
| H371 Pu provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) | R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione*. |
| (indicare la via di esposizione se È accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)* | R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle* R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione* |
| H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se È accertato che nessun altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)* | R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in |

| | |
|--|--|
| | caso di esposizione prolungata per ingestione*. |
| H373 Pu provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se È accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)* | R33 Pericolo di effetti cumulativi R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*. R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*. |
| H400 Molto tossico per gli organismi acquatici* | R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici* R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*. |
| H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico |
| H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, pu provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico |
| H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata* | R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, pu provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico* |
| H413 Pu essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata* | R53 Pu provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico* |
| EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono | R59 Pericoloso per lo strato di ozono |
| EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico | R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici |
| EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico | R31 A contatto con acidi libera gas tossico |
| EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico | R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico |
| EUH070 Tossico per contatto oculare* | R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari* |
| H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato* | R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione* |
| H317 Può provocare una reazione allergica della pelle* | R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle* |

**ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.*

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

| | | |
|--|---|---------------------|
| Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto | H400 Molto tossico per gli organismi acquatici | R 50 oppure R 50/53 |
| Fragranze | H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 |
| Enzimi* | H334-Pu provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R42 |
| Enzimi* | H317:-Pu provocare una reazione allergica della pelle | R43 |
| NTA come impurit in MGDA and GLDA** | H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se È accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). | R40 |

* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

**In concentrazioni inferiori all 1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.

- c) Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell’elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp¹.

5.1.4 SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI

Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un’azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ci non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide. I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100.

¹ Tali sostanze sono quelle iscritte nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d offerta.

5.1.5 FRAGRANZE

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale Sostanze o preparati non ammessi e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (*100ppm) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

5.1.6 FOSFORO

É ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo P complessivo), contenuto nel prodotto

- Entro il limite massimo di 0,02 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell’uso,
- Entro il limite massimo di 0,2 g. per 100g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell’uso,
- Entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari,

da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati). Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

5.1.7 CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Il prodotto pronto all’uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti.

5.1.8 REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO

L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV Rifiuti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l’imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull’imballaggio primario per dichiarare che quest’ultimo È composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Inoltre l’imballaggio deve recare chiare istruzioni sull’esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

5.1.9 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ.

L’offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che utilizzerà o che si impegna ad utilizzare nell’esecuzione delle pulizie, indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali

minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detersivi sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 5.1.1 a 5.1.8.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel Europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detersivi ai criteri ambientali minimi².

La tipologia di prodotti utilizzati sarà oggetto di valutazione anche in riferimento al possesso di etichette ambientali i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi.

5.2 SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

Il presente paragrafo descrive i criteri ambientali minimi dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) e detersivi superconcentrati multiuso, dei detersivi superconcentrati per servizi sanitari, dei detersivi superconcentrati per la pulizia di finestre.

I criteri di cui ai punti dal 5.2.1 al 5.2.9 si riferiscono a tutti i prodotti elencati nel titolo, salvo quanto diversamente specificato nei singoli punti.

5.2.1 CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

| Classificazione Direttiva 67/548 | Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP | |
|----------------------------------|---|------|
| T+ R26 (gas) | Acute tox 2 | H330 |
| T+ R26 (vapori) | Acute tox 1 | H330 |
| T+ R26 (polvere/nebbia) | Acute tox 2 | H330 |
| T+ R27 | Acute tox 1 | H310 |
| T+ R28 | Acute tox 2 | H300 |
| T R23 (gas) | Acute tox 3 | H331 |
| T R23 (polvere/nebbia) | Acute tox 3 | H311 |
| T R24 | Acute tox 3 | H331 |
| T R25 | Acute tox 3 | H301 |

5.2.2 BIODEGRADABILITÀ DEI TENSOATTIVI

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato R nella colonna biodegradabilità, i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE Documentazione di biodegradabilità rapida.

5.2.3 SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.

a) Sostanze specifiche escluse

² Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

| |
|--|
| alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati |
| EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali in misura maggiore del 3% |
| NTA (nitritotricetato) in misura maggiore del 3% |
| muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-mxilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone |
| HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano) |
| AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina) |
| 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol* |
| Diazolidinilurea* |
| Formaldeide |
| N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB* |

* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all’art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

| | |
|--|--|
| H300 Letale se ingerito* | R28 Molto tossico per ingestione* |
| H301 Tossico se ingerito* | R25 Tossico per ingestione* |
| H304 Pu essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti. | R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti. |
| H310 Letale a contatto con la pelle* | R27 Molto tossico a contatto con la pelle* |
| H311 Tossico a contatto con la pelle* | R24 Tossico a contatto con la pelle* |
| H330 Letale se inalato* | R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione* |
| H331 Tossico se inalato* | R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)* |
| H340 Pu provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se È accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) | R46 Pu provocare alterazioni genetiche ereditarie |
| H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) | R68 Possibilità di effetti irreversibili |
| H350 Pu provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) | R45 Pu provocare il cancro |

| | |
|---|--|
| H350i Pu provocare il cancro se inalato | R49 Pu provocare il cancro per inalazione |
| H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) | R40 Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti |
| H360F Può nuocere alla fertilità | R60 Può ridurre la fertilità |
| H360D Pu nuocere al feto | R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati |
| H360FD Pu nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto* | R60 Pu ridurre la fertilità* R61 Pu danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Pu ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati* |
| | R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. |
| H400 Molto tossico per gli organismi acquatici* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti. | R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici* R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*. L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti. |
| H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti. | R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti. |
| H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti. | R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, pu provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti. |
| EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono | R59 Pericoloso per lo strato di ozono |
| EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico | R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici |
| EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti. | R31 A contatto con acidi libera gas tossico |
| EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico | R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico |
| EUH070 Tossico per contatto oculare* | R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari* |
| H334 Pu provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato* | R42 Pu provocare sensibilizzazione per inalazione* |

**Ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.*

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

| | | |
|--|---|---------------------|
| Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto | H400 Molto tossico per gli organismi acquatici | R 50 oppure R 50/53 |
| Fragranze | H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata | R52-53 |
| Enzimi* | H334-Pu provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato | R42 |
| Enzimi* | H317:-Pu provocare una reazione allergica della pelle | R43 |
| NTA come impurità in MGDA and GLDA** | H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se È accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). | R40 |

* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.

**In concentrazioni inferiori all 1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.

c) Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp³.

5.2.4 DETERGENTI SUPERCONCENTRATI E PRODOTTI PER USI SPECIFICI : SOSTANZE BIOCIDIE

I prodotti detergenti superconcentrati e i prodotti impiegati per usi specifici, possono contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ci non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di

³ Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d offerta.

ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ” 100.

5.2.5 PRODOTTI DISINFETTANTI: SOSTANZE BIOCIDE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

- a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero della salute n.....”
- b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....”

5.2.6 FRAGRANZE

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale Sostanze o preparati non ammessi e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (100ppm) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

5.2.7 FOSFORO

È ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo P complessivo), contenuto nel prodotto

- entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detersivi multiuso che sono diluiti in acqua prima dell’uso,
- entro il limite massimo di 0,6 g. per 100g di prodotto se trattasi di detersivi multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell’uso,
- entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detersivi per servizi sanitari,

da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati). Le sostanze utilizzate nei detersivi per finestre non devono contenere fosforo.

5.2.8 DETERSIVI SUPERCONCENTRATI E PRODOTTI PER USI SPECIFICI: CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Il prodotto pronto all’uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 °C.

5.2.9 REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO

L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV Rifiuti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l’imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull’imballaggio primario per dichiarare che quest’ultimo è composto di

materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Inoltre l’imballaggio deve recare chiare istruzioni sull’esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

5.2.10 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DISINFETTANTI, DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI E DEI PRODOTTI PER USI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE O STRAORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l’elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici che utilizzerà o che si impegna ad utilizzare nell’esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i prodotti superconcentrati. Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all’Allegato B per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8, in luogo della dichiarazione di cui all’Allegato B È sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d’uso delle etichette. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell’offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi indicati nei punti da 5.2.1 a 5.2.8, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all’Allegato B. L’amministrazione aggiudicatrice richiederà all’aggiudicatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi⁴.

6 ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Il Fornitore, nell’offerta tecnica di gara dovrà presentare il piano dettagliato dei turni di servizio del personale e una dettagliata descrizione delle attrezzature che verranno impiegate per le varie operazioni previste dal capitolato di gara.

Inoltre dovrà presentare per ogni tipologia di locale un’apposita scheda d’intervento delle operazioni che verranno svolte dagli addetti alle pulizie.

Oltre alle operazioni previste nell’allegato D - Programma attività con descrizione delle singole operazioni di pulizia, ATB potrà richiedere l’effettuazione di prestazioni aggiuntive; cioè disponibilità di ore da attivare in casi di specifiche esigenze o di emergenze, che dovranno essere evidenziate **sia nella relazione tecnica “Disponibilità extra su chiamata”** specificando le ore offerte, le modalità di erogazione e i tempi di intervento a seguito di richiesta, **sia nell’offerta economica punto A) Modello DUE offerta economica, indicando esclusivamente il monte ore offerto**, senza nessun riconoscimento economico. Nel caso in cui il monte ore offerto come **“Disponibilità extra su chiamata”** sia esaurito, perché completamente usufruito, in caso di necessità saranno richieste prestazioni straordinarie per il personale della ditta Appaltatrice, tale maggiore prestazione sarà contabilizzata secondo il **“Costo orario per servizi aggiuntivi”** indicato nell’offerta economica **a punto B)** (Modello DUE offerta economica).

⁴ Per effettuare alcune prove È necessario acquisire l’elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.

Tutto il personale, le attrezzature ed il materiale di consumo saranno a totale carico dell’aggiudicatario. Rimarranno a carico di ATB le sole spese per l’energia elettrica, forza motrice ed acqua necessarie al funzionamento degli apparecchi in uso.

All’atto della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà fornire le generalità di un responsabile di riferimento, che sarà referente per ogni comunicazione con ATB, compresa la compilazione in contraddittorio della modulistica necessaria all’espletamento dell’appalto e che verrà definita in sede di affidamento del servizio.

L’aggiudicatario dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie del proprio personale, nonché a corrispondere al medesimo il trattamento normativo e retributivo previsto dalle vigenti leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.

Qualora l’aggiudicatario impieghi personale dipendente presso più aziende contemporaneamente, ATB si riserva di attivare la procedura di esonero della responsabilità solidale di cui agli artt. 3 e 5 della legge n. 1369/1960.

Prima di dare esecuzione all’appalto l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto i nominativi di tutto il personale che dovrà essere munito di apposito cartellino con fotografia appuntato all’esterno dell’abito e dell’indumento di lavoro.

Le generalità di altro personale impiegato per la sostituzione del personale titolare per malattia, congedo ordinario o altre cause dovranno essere preventivamente comunicate ad ATB al n. di FAX 035.346.258 o all’indirizzo tecnico@atb.bergamo.it

In caso di comprovata urgenza ed in via del tutto eccezionale la comunicazione potrà essere presentata il giorno stesso in cui avviene la sostituzione.

Il personale dovrà presentarsi, ad inizio turno, presso la portineria di ATB per firmare il registro di presenza predisposto dal fornitore; la ditta aggiudicataria a proprie spese potrà installare un sistema di timbratura elettronica.

L’aggiudicatario solleverà ATB da eventuali danni derivanti da fatti dipendenti dall’operato del personale addetto alle prestazioni dei servizi ed al funzionamento delle apparecchiature usate. A tal fine l’aggiudicatario dovrà produrre copia di polizza sottoscritta a garanzia della corretta esecuzione dell’appalto e a copertura dei danni sui beni di ATB, come espressamente previsto dal Disciplinare di Gara.

L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a far eseguire il servizio al proprio personale nel rispetto di tutte le norme igienico – sanitarie, nonché di quelle sulla sicurezza. In particolare, prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare copia del piano della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

È fatto obbligo per il personale dell’aggiudicatario di indossare tutti i DPI previste dalle normative vigenti; la fornitura di tali DPI al proprio personale dipendente è carico dell’aggiudicatario; ATB declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti da un cattivo uso degli strumenti di lavoro. L’aggiudicatario si impegna ad individuare ogni fase lavorativa che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza dei lavoratori e a garantire che siano avviate tutte le procedure di autocontrollo per verificare il rispetto dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi; a tal fine la ditta aggiudicataria, svolgerà obbligatoriamente i corsi di addestramento previsti dal D.LGS. 81/2008 e s.m.i. a tutto il personale impiegato nel servizio di pulizia, rendendolo edotto circa le circostanze le modalità, gli standard qualitativi previsti nel capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli (cfr. Par. 4.3.3).

L’aggiudicatario è tenuto inoltre a presentare ad ATB l’elenco nominativo del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra (consegnando su richiesta le eventuali certificazioni rilasciate dall’ente formatore ai singoli dipendenti), nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale eventualmente nuovo assunto ed all’addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento, nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

6.1 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Qualora le prestazioni non fossero ritenute soddisfacenti o consone al decoro, alla riservatezza ed alle misure di sicurezza dei mezzi e/o degli impianti aziendali per fatti concernenti il personale addetto alle prestazioni stesse o per le modalità di esecuzione, a giudizio insindacabile di ATB, l'aggiudicatario è tenuto a sostituire tutto o parte del personale stesso.

L'inadempimento da parte dell'aggiudicatario può dare luogo alla risoluzione del contratto.

7 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata effettuazione delle prestazioni programmate, oltre alla mancata corresponsione dell'importo contrattuale, darà luogo all'automatica applicazione di una penale pari al doppio dell'importo della prestazione non effettuata.

L'Aggiudicatario è tenuto alla copertura di tutti i turni di servizio previsti dall'offerta di gara; mensilmente verrà verificato l'effettivo svolgimento delle prestazioni comandate; la mancata copertura dei turni di servizio programmati, darà luogo ad una penale dell'importo di 40,00 (quaranta/00) euro per ogni ora di servizio programmato non effettuata.

Eventuali altre irregolarità nelle modalità di effettuazione del servizio, compreso l'utilizzo di apparecchiature e prodotti difformi da quelli offerti in gara, saranno contestate per iscritto all'appaltatore applicando le seguenti penalità, salvo il risarcimento di ulteriori danni:

- Euro 150,00 per ciascuna delle prime due contestazioni, nel caso in cui, anche in una stessa giornata, si riscontrino irregolarità nel servizio o insufficiente prestazione rispetto agli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria (ad esempio ufficio sporco, ma registrato come pulito);
- Euro 250,00 per ciascuna delle contestazioni comprese tra la terza e la quinta, nel caso in cui, anche in una stessa giornata, si riscontrino una o più irregolarità o insufficiente prestazione;
- Euro 350,00 per la sesta e le eventuali successive contestazioni, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ..

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

È facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile ed all'esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti qualora dovessero emergere a carico dell'Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale, in particolare la sopravvenuta incapacità di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 con particolare riferimento a irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per ATB, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola, mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà infine alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Stazione Appaltante; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Ditta assegnataria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che produrrà effetto dalla data della notificazione o di ricevimento.

A seguito della risoluzione la ditta non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese, con buon esito, fino al giorno

della risoluzione stessa; dal corrispettivo suddetto andranno dedotte le spese sostenute dal committente per sopperire alle deficienze riscontrate.

La Stazione Appaltante procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dalla committenza, compresa l’eventuale esecuzione in danno.

8 **ALLEGATI**

- **ALLEGATO A** – Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre.
- **ALLEGATO B** – Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l’igiene per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostri, deceranti, etc.)
- **ALLEGATO C** – Caratteristiche luoghi e planimetrie
- **ALLEGATO D** – Programma Attività - Descrizione delle singole operazioni di pulizia
- **ALLEGATO E** – Schema di presentazione dell’offerta tecnica